

Determinazione 24 settembre 2020 n. 17/2020

Disposizioni in materia di raccolta dei dati di bilancio rilevanti ai fini del calcolo del VAL per le imprese a forte consumo di energia elettrica

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE ENERGIA E *UNBUNDLING*DELL'AUTORITA' DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Il 24 settembre 2020

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni;
- la legge 20 novembre 2017, n. 167 (di seguito: legge 167/17), recante Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea Legge europea 2017 e, in particolare, l'articolo 19;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 dicembre 2017, di cui all'articolo 19, comma 2, della legge 167/17 (di seguito: decreto 21 dicembre 2017);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 28 dicembre 2017, 921/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 921/2017/R/eel) e il relativo Allegato A, come successivamente integrato e modificato;
- la deliberazione dell'Autorità 17 maggio 2018, 285/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 285/2018/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 16 aprile 2019, 143/2019/E/eel (di seguito: deliberazione 143/2019/E/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2020, 216/2020/E/eel (di seguito: deliberazione 216/2020/E/eel):
- la determina del Direttore della Direzione Infrastrutture, *Unbundling* e Certificazione dell'Autorità 12 ottobre 2017, n. 11/2017 (di seguito: determinazione DIEU n. 11/2017);
- la comunicazione della Commissione europea 2014/C 200/01, del 28 giugno 2014, recante "Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020", entrata in vigore dal 1 luglio 2014 (di seguito: Linee Guida);

Sede legale Milano Corso di Porta Vittoria, 27 - 20122 tel. (+39) 02 65565.200 fax (+39) 02 65565.266

Ufficio Milano Piazza Cavour, 5 - 20121 tel. (+39) 02 65565.1 fax (+39) 02 65565.266

info@arera.it www.arera.it



• la comunicazione della Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: CSEA) all'Autorità del 4 settembre 2020 (di seguito: comunicazione 4 settembre 2020), resa per le vie brevi, recante proposta di modifica dello schema di raccolta dei dati di bilancio rilevanti ai fini del calcolo del Valore Aggiunto Lordo (di seguito: VAL) per le imprese a forte consumo di energia elettrica.

CONSIDERATO CHE:

- in attuazione di quanto previsto dall'articolo 19, comma 2, della legge 167/17, il Ministro dello Sviluppo Economico ha adottato il decreto 21 dicembre 2017 recante "Disposizioni in materia di riduzioni delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore", che persegue la finalità di riordinare il sistema delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica (di seguito: imprese a forte consumo di energia elettrica) al fine di armonizzarlo alle disposizioni comunitarie in materia, con decorrenza dal 1° gennaio 2018;
- con la deliberazione 921/2017/R/eel, adottata d'urgenza il 28 dicembre 2017, l'Autorità ha definito disposizioni attuative per il riconoscimento delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica conformi al decreto 21 dicembre 2017;
- secondo quanto stabilito dalla deliberazione 921/2017/R/eel, le imprese a forte consumo di energia elettrica presentano annualmente alla CSEA un'autodichiarazione necessaria all'inserimento nell'Elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica e all'assegnazione della classe di agevolazione per l'anno di competenza, se sono soddisfatti i requisiti previsti dal decreto 21 dicembre 2017; le imprese a forte consumo di energia elettrica presentano la propria autodichiarazione tramite un apposito accesso via web a un sistema telematico finalizzato alla raccolta delle medesime dichiarazioni (di seguito: Portale);
- in attuazione dell'articolo 6, comma 4, terzo alinea, del decreto 21 dicembre 2017 l'Autorità definisce le modalità di calcolo del Valore Aggiunto Lordo (VAL), ai fini della determinazione dell'intensità energetica su VAL e, ove applicabile, del contributo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto 21 dicembre 2017; e che tali modalità sono state definite, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, dell'Allegato A alla deliberazione 921/2017/R/eel, con la determinazione DIEU n. 11/2017, in coerenza con quanto previsto dall'Allegato 4 alle Linee Guida;
- il comma 4.5 dell'Allegato A alla deliberazione 921/2017/R/eel stabilisce altresì che eventuali modifiche alle modalità di calcolo del VAL di cui al precedente alinea sono apportate mediante determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* previa informativa al Collegio dell'Autorità.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- la presentazione dell'autodichiarazione al Portale scandisce l'inizio del procedimento diretto da CSEA volto, in ultima analisi, ad erogare le agevolazioni in parola previa verifica, almeno in termini generali, del possesso dei requisiti richiesti dalla normativa;
- con la deliberazione 285/2018/R/eel, l'Autorità ha approvato, su proposta di CSEA, le disposizioni attuative necessarie per completare il quadro regolatorio di



- riferimento per le imprese a forte consumo di energia elettrica in ottemperanza a quanto previsto al punto 6, lettere da a) a d), della deliberazione 921/2017/R/eel;
- per effetto delle sopracitate deliberazioni, CSEA pubblica mensilmente l'aggiornamento dell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per ciascun anno di competenza ed effettua primi controlli diretti a verificare la conformità giuridica e la completezza formale della dichiarazione, la coerenza sui dati di prelievo e sui valori dichiarati rispetto a quelli inseriti in precedenti dichiarazioni, attivando un supplemento di istruttoria solo nel caso in cui siano rilevate irregolarità. In tale ultimo caso, infatti, è prevista l'attivazione di un contraddittorio con l'impresa interessata durante il quale l'inserimento nell'elenco viene temporaneamente sospeso fino alla conclusione di tale approfondimento istruttorio;
- in attuazione dell'articolo 6, comma 4 lettera a), del decreto 21 dicembre 2017, con la deliberazione 143/2019/E/eel l'Autorità ha completato, in collaborazione con la Guardia di Finanza, una prima campagna di controlli sui dati fiscali dichiarati dalle imprese a forte consumo di energia elettrica in relazione alle agevolazioni di competenza 2018, focalizzate principalmente sulle imprese in classe di agevolazione VAL.x;
- i suddetti controlli, che sono andati ad aggiungersi a quelli già svolti da CSEA, hanno, tra l'altro, evidenziato la necessità di introdurre alcuni correttivi nel sistema di raccolta dei dati VAL e sui criteri da utilizzare in vista delle successive tornate di verifiche sui dati fiscali;
- con la deliberazione 216/2020/E/eel è stata avviata una nuova campagna, relativamente agli anni di agevolazione 2019 e 2020, focalizzate non solo sulle imprese in classe VAL.x, ma anche rivolta alle imprese ricadenti in classe FAT.x;
- la CSEA, con successive comunicazioni rese per le vie brevi, da ultima la comunicazione 4 settembre 2020, ha segnalato all'Autorità l'opportunità di valutare alcune modifiche delle modalità di calcolo di dati VAL, applicabili a partire dalla dichiarazione da presentare entro il 30 novembre 2020 per le agevolazioni di competenza 2021 e inoltre l'opportunità di chiarire che, in sede di presentazione delle dichiarazioni, le imprese inseriscano i dati di bilancio, a norma del Codice Civile in unità di euro, senza decimali;
- sulla base delle suddette segnalazioni i possibili interventi migliorativi riguardano in particolare la modifica di alcune voci di bilancio di cui all'Allegato 1 alla determina DIEU n.11/2017 al fine di renderle del tutto conformi al dettato del Codice Civile e di più semplice applicazione; si tratta in particolare di:
 - modificare nella sezione relativa al "Valore delle produzione" la voce "1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni dei servizi relativi alla gestione caratteristica dell'impresa" sostituendola con la voce più generale "1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni dei servizi";
 - modificare nella sezione relativa ai "Costi della produzione" la voce "8. per godimento di beni di terzi: canoni di affitto o leasing ad esclusione di quanto relativo a beni mobiliari afferenti la produzione" sostituendola con la voce "8. per godimento beni di terzi";
- con riferimento ai dati inseriti ai fini del calcolo del VAL è stata inoltre segnalata da Guardia di Finanza, sulla base dell'esperienza maturata con i controlli sui dati fiscali



disposti con la deliberazione 143/2019/E/eel, la necessità di individuare preliminarmente le imprese che redigono i propri bilanci secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS integrando le modalità con cui CSEA ha richiesto alle imprese di indicare le caratteristiche del proprio bilancio.

CONSIDERATO INFINE CHE:

- l'attuale sistema di agevolazioni di cui al decreto 21 dicembre 2017, contrariamente a quello precedente, prevede che le agevolazioni non vengano più riconosciute *ex post* sotto forma di rimborso di una quota parte degli oneri di sistema pagati come componenti delle bollette energetiche dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, bensì direttamente pagando nelle bollette una quota inferiore della nuova componente *A_{SOS}* definita dall'Autorità con decorrenza 1 gennaio 2018;
- in attuazione dell'articolo 9, comma 2, del decreto 21 dicembre 2017, ai fini della trasparenza e del controllo degli Aiuti di Stato, la CSEA deve provvedere alla registrazione delle agevolazioni concesse presso il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (di seguito: RNA);
- trattandosi di un'agevolazione che le imprese percepiscono tramite una riduzione nel corso dell'annualità di competenza della componente A_{SOS} , per la CSEA è possibile quantificare l'ammontare della stessa solamente nell'anno successivo a quello di fruizione dell'agevolazione in quanto, per procedere a tale calcolo e alla successiva iscrizione degli importi, sono necessarie le aliquote della componente A_{SOS} definite dall'Autorità nei quattro trimestri dell'anno di riferimento, nonché i consumi del medesimo anno;
- è inoltre necessario, per poter procedere alla quantificazione degli importi annui delle agevolazioni godute, che le imprese abbiano superato i controlli diretti a verificare la conformità giuridica e la completezza formale della dichiarazione, la coerenza sui dati di prelievo e sui valori dichiarati rispetto a quelli inseriti in precedenti dichiarazioni, come previsto dall'articolo 6, dell'Allegato A alla deliberazione 921/2017/R/eel;
- attualmente CSEA ha provveduto a registrare sul RNA gli importi relativi delle imprese a forte consumo di energia elettrica relative all'annualità 2018 e sta procedendo all'iscrizione degli importi relativi al 2019;
- le Linee guida prevedono che il VAL debba essere calcolato al netto dell'agevolazione goduta, per ciascuna annualità del periodo di riferimento; finora ciò è stato possibile solo con riferimento alle agevolazioni "pre-riforma" (ovvero, fino all'annualità 2017).

RITENUTO OPPORTUNO:

- prevedere di introdurre interventi migliorativi nel modello per la raccolta dei dati del VAL, al fine di ovviare alle criticità precedentemente evidenziate e renderle del tutto conformi al dettato del Codice Civile;
- prevedere, al fine di adeguare il calcolo del VAL a quanto previsto dalle Linee guida in presenza, per due annualità su tre del periodo di riferimento relativo alle agevolazioni di competenza 2021, e di tutte e tre le annualità a partire dalla competenza 2022, l'inserimento nel modello di calcolo del VAL di un nuovo campo



informativo, non previsto nelle precedenti dichiarazioni, che rilevi l'ammontare dell'agevolazione "post riforma" (per le annualità dal 2018 in avanti) riconosciuta a ciascuna impresa ai sensi del decreto 21 dicembre 2017;

- prevedere che CSEA predisponga un'adeguata informativa sulle modalità di compilazione del suddetto campo da parte delle imprese e a tale scopo metta in evidenza, nella apposita sezione dedicata del Portale denominata "Aiuti di stato", informazioni utili alle imprese a forte consumo di energia elettrica relativamente alle annualità "post riforma" (annualità 2018 e 2019 per le agevolazioni di competenza 2021); e che tali informazioni debbano riguardare, per le imprese a forte consumo di energia elettrica cui è stata assegnata una classe di agevolazione definitiva, l'importo della agevolazione percepita, calcolato come differenza tra l'ammontare Asos che sarebbe stata pagato se non ci fosse stata l'agevolazione e l'ammontare Asos dovuto in presenza dell'agevolazione;
- prevedere altresì che in caso di mancato inserimento del valore dell'agevolazione percepita la dichiarazione non venga invalidata, dal momento che ciò comporta un minore indice di energivorità e quindi costituisce una condizione conservativa per il sistema;
- prevedere in capo alle imprese a forte consumo di energia elettrica, l'obbligo di dichiarare, con riferimento ai dati inseriti ai fini del calcolo del VAL, per ciascun anno di riferimento, la modalità con cui è stato redatto il bilancio ovvero selezionare tramite un apposito *flag* dedicato una delle seguenti condizioni:
 - Dati di bilancio, 1 gennaio 31 dicembre, già soggetto a revisione legale;
 - Dati di bilancio, 1 gennaio 31 dicembre, dichiarati ai fini del calcolo del VAL verificati da un revisore iscritto al Registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo n. 39/2010;
 - Dati di bilancio originario su un periodo diverso da 1 gennaio 31 dicembre, riclassificato ai fini del calcolo del VAL con procedura certificata da un revisore iscritto al Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo n. 39/2010;
 - Dati di bilancio originario redatto secondo i principi contabili internazionali (standard IAS/IFRS), riclassificato ai fini del calcolo del VAL secondo lo schema definito dall'art. 2425 c.c. con procedura certificata da un revisore iscritto al Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo n. 39/2010;
- dare mandato a CSEA di procedere, a partire dalla raccolta dati per la competenza 2021 (apertura del portale il 30 settembre 2020), alla messa a disposizione delle imprese uno specifico modello con le modifiche e integrazioni previste di cui ai precedenti alinea;
- prevedere che le modifiche al calcolo del VAL introdotte con il presente provvedimenti abbiano effetto solo per le agevolazioni di competenza 2021 e successive e non per le agevolazioni di competenze anteriori.

DETERMINA

 Ai fini della raccolta dei dati relativi al VAL nell'ambito delle dichiarazioni attestanti la titolarità dei requisiti necessari a beneficiare delle agevolazioni previste dal decreto 21 dicembre 2017 per le imprese a forte consumo di energia



- elettrica di competenza dell'anno 2021, la CSEA utilizza il modello di cui all'*Allegato 1* al presente provvedimento; tale modello viene aggiornato da CSEA per le agevolazioni di competenza di anni successivi al 2021.
- 2. La CSEA pubblica sul proprio sito, previa informativa alla Direzione Infrastrutture, Energia e *Unbundling* dell'Autorità, istruzioni operative in relazione a quanto previsto dal presente provvedimento e procede a mettere a disposizione, nella sezione del Portale denominata "Aiuti di stato", le informazioni relative al calcolo dell'agevolazione percepita come indicato nelle premesse, per le imprese a cui è stata assegnata una classe di agevolazione definitiva relativamente alle annualità 2018 e 2019; tali istruzioni chiariscono altresì che in caso di mancato inserimento del valore dell'agevolazione percepita la dichiarazione non viene invalidata. La CSEA predispone modalità di inserimento dei dati di bilancio minimizzando gli oneri in capo alle suddette imprese.
- 3. Le modifiche al calcolo del VAL introdotte con il presente provvedimento hanno effetto solo a partire dalle agevolazioni di competenza 2021 e non per le agevolazioni di competenze anteriori.
- 4. La presente determinazione è trasmessa alla CSEA e al Ministero dello sviluppo economico.
- 5. La presente determinazione è pubblicata sul sito internet dell'Autorità.

Milano, 24 settembre 2020

Il Direttore Andrea Oglietti